

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 750

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1992

Estensione della previdenza ENPAM
per i laureati in odontoiatria

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 luglio 1985, n. 409, con cui è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra ha previsto l'istituzione presso ogni Ordine dei medici chirurghi di un separato Albo professionale per l'iscrizione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria abilitati all'esercizio professionale. La legge stessa ha stabilito in conseguenza che l'Ordine provinciale dei medici chirurghi assumesse la denominazione di «Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

In materia di previdenza, la citata legge n. 409 del 1985 prevedeva che con apposito decreto del Ministero della sanità fossero dettate, tra l'altro, norme per la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale a favore dei medici optanti per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. Il decreto in questione, emanato il 30 gennaio 1986 (e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986) stabilì infatti (articolo 5) che: «I medici che optano per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, nonché i dentisti iscritti negli elenchi aggiunti e già iscritti all'ENPAM, mantengono l'iscrizione al suddetto ente con salvaguardia di tutti i diritti acquisiti».

Nei confronti invece di tutti gli altri iscritti ai nuovi albi professionali, laureati in odontoiatria, non è stata prevista alcuna specifica tutela previdenziale non avendo la legge fornito indicazioni di sorta.

Si deve tener presente al riguardo che l'articolo 3 dello Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, prevede che «A

norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, l'iscrizione all'ENPAM è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto».

Il riferimento della suddetta norma statutaria agli «iscritti agli Albi dei medici» (e non genericamente agli iscritti agli Ordini) non ha potuto consentire quindi una estensione automatica dell'iscrizione ENPAM anche ai laureati in odontoiatria iscritti agli Albi degli odontoiatri, ancorchè compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

Per i laureati in odontoiatria si pone quindi il problema di assicurare la possibilità di una copertura previdenziale dell'attività professionale, superando l'attuale condizione di discriminazione rispetto agli altri iscritti sia allo stesso Ordine professionale sia al medesimo Albo professionale (iscritti in quanto medici che hanno optato).

Subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 409 del 1985, si sono succeduti i tentativi presso l'ENPAM e presso i Ministeri della sanità e del lavoro e previdenza sociale per avviare a soluzione tale problema.

L'ENPAM ha già dichiarato ai Ministeri suddetti la propria disponibilità ad assumere la previdenza della nuova categoria professionale nella forma di una semplice estensione agli odontoiatri delle stesse previdenze previste per i medici, in modo da eliminare la palese disparità di trattamento tra iscritti allo stesso Ordine.

E infatti l'iscrizione obbligatoria anche degli odontoiatri ai fondi gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca (ENPAM) è sufficiente a risolvere la questione, senza necessità di dover prevedere un apposito ente o cassa di previdenza per la nuova categoria professionale.

Con tale disegno di legge si ritiene opportuno quindi affidare al governo il

compito di emanare un decreto legislativo per disciplinare l'iscrizione degli odontoiatri ai fondi previdenza gestiti dall'ENPAM con gli stessi criteri e principi regolanti il rapporto previdenziale dei colleghi medici chirurghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per prevedere e disciplinare l'iscrizione obbligatoria ai fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) anche degli esercenti la professione sanitaria di odontoiatria iscritti agli albi professionale istituiti presso gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con l'osservanza degli stessi criteri e principi regolanti il rapporto previdenziale dei medici chirurghi.